



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 26 del Registro
del 05-06-2017

Oggetto: ricorso Vinciguerra Salvatore c/ comune di Palma di Montechiaro – Costituzione in giudizio.

ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno Giugno del mese di Aprile alle ore 18,20 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del vice segretario, stante l'assenza del segretario generale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la l.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l' Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico – legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

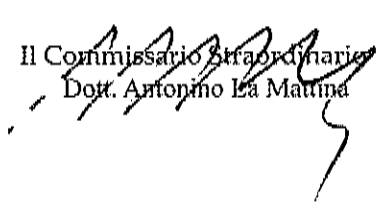
Di costituirsi in giudizio conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo dinanzi al Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 19/4/2017, avverso il ricorso proposto dal sig. Vinciguerra Salvatore lavoratore Asu per il riconoscimento a percepire l'integrazione retribuita prevista dall'art. 8 del D.lgs. 468/1997, eccedente il limite orario, per complessive 985 ore e 05 minuti;

Considerata l'infondatezza del ricorso in fatto in quanto dalla relazione del capo settore servizi sociali con il confronto effettuato dell'ufficio personale, tra le determine che disponevano l'integrazione oraria e i riposi compensativi concessi, è risultato che l'odierno ricorrente ha lavorato oltre l'orario di servizio nell'anno 2008 per 6,30 ore e nel 2009 per 17 ore;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" – Imp. n. 77445.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Mantia



Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi, premette:

Che il signor Salvatore Vinciguerra rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cutaia ha proposto ricorso notificato tramite raccomandata A.R. a questa amministrazione in data 07/03/2017, chiedendo il riconoscimento del diritto dell'integrazione retributiva prevista dall'art.8 del d.lgs. 468/1997, spettante per attività lavorativa prestata alle dipendenze del Comune di Palma di Montechiaro, eccedente il limite orario di 20 ore settimanale, nonché la condanna al pagamento dell'importo spettante a titolo di integrazione per complessive 985 ore e 05 minuti;

Che il Giudice del lavoro ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 19/04/2017;

Considerata l'infondatezza del ricorso in fatto in quanto dalla relazione del capo settore servizi sociali con il confronto effettuato dell'ufficio personale, tra le determinate che disponevano l'integrazione oraria e i riposi compensativi concessi, è risultato che l'odierno ricorrente ha lavorato oltre l'orario di servizio nell'anno 2008 per 6,30 ore e nel 2009 per 17 ore;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare l'interesse di questa Pubblica Amministrazione costituirsi in giudizio per rigettare le pretese dell'odierno ricorrente;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi dinanzi al Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 19/4/2017, avverso il ricorso proposto dal sig. Vinciguerra Salvatore lavoratore Asu per il riconoscimento a percepire l'integrazione retribuita prevista dall'art. 8 del D.lgs. 468/1997, eccedente il limite orario, per complessive 985 ore e 05 minuti;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Prot. ~~11679~~

04/04/2017

Ill.mo Sig. CAPO SETTORE AFFARI LEGALI E TRIBUTI

SEDE

Oggetto: Rif. 8693/2017 – Ricorso Salvatore Vinciguerra.

In risposta alla Vs. richiesta di relazione circa il ricorso di cui all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Il Sig. Vinciguerra ha prestato servizio presso questo Settore negli anni 2008-2010, a disposizione della Biblioteca Comunale e per l'apertura del Castello e del Palazzo Ducale.

L'orario di servizio del lavoratore ASU era stabilito in 20 ore settimanali, anche se per alcuni periodi i lavoratori interessati hanno avuto concessa l'integrazione oraria.

In particolare, per **l'anno 2008**, l'integrazione oraria veniva autorizzata dal 03/05/2008 al 10/07/2008 per 10 ore/sett. (nota 152/bibl. del 02/05/2008) e, con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 356 del 05/09/2008 per mesi 2 con un incremento orario di 16 ore/sett. e per 2 mesi.

Precedentemente all'integrazione di cui sopra, l'orario di servizio del Vinciguerra veniva stabilito dalla nota n. 1/bibl. del 02/01/2008.

In data 19/03/2008 (nota prot. 83/bibl.), al Sig. Vinciguerra veniva ordinato di provvedere all'apertura del Castello di Montechiaro per lo stesso 19 marzo dalle ore 16, invitandolo a comunicare alla Direzione della Biblioteca "l'ora di chiusura del Castello, onde potere consentire il conteggio delle ore di servizio prestate che ... saranno detratte da quelle ... dovute, in data da destinarsi".

Identiche disposizioni sono state impartite per i giorni 29/03/2008 e 30/03/2008 (nota n. 99/bibl. del 28/03/2008), 05 e 06/04/2008 (nota n. 110 bibl. del 03/04/2008), 26/04/2008 (nota n. 140 bibl. del 23/04/2008), 01/05/2008 (nota 149 bibl. del 30/04/2008).

Con il mese di maggio 2008 e fino al 10/07/2008 si procedeva all'integrazione oraria per 10 ore/sett..

Successivamente a tale periodo, al Sig. Vinciguerra è stato disposto di provvedere all'apertura del Palazzo ducale in data 02/08/2008 (nota 214/bibl. dell'01/08/2008).

A seguito della citata Determinazione 356/2008 (integrazione di 16 ore/sett.), con nota n. 225/bibl. del 05/09/2008, si stabiliva l'orario di servizio del Sig. Vinciguerra. Tale orario ineriva i mesi di settembre ed ottobre 2008.

In data 24/10/2008 (nota prot. 350/bibl.) al Sig. Vinciguerra veniva richiesto di provvedere all'apertura del Castello e del Palazzo Ducale per il successivo 25/10/2008. Anche

in questa disposizione di servizio si chiedeva al lavoratore di comunicare l'effettivo tempo lavorato "onde potere consentire il conteggio delle ore di servizio prestate che ... saranno detratte da quelle ... dovute".

Medesima disposizione veniva impartita per il successivo 09/11/2008 (cfr. nota prot. 374/bibl. del 06/11/2008).

In aggiunta a quanto sin qui rilevato, si sottolinea il fatto che in data 22/12/2008, il Sig. Vinciguerra chiedeva n. 3 giorni di ferie per il 23 dicembre 2008 a recupero di "n. 7 ore di lavoro straordinario svolto nei mesi di settembre, ottobre e novembre", e per il 29 ed il 30 dicembre 2008 "a recupero di n. 14 ore di lavoro straordinario svolto nei mesi di settembre, ottobre e novembre".

Per l'anno 2009 l'integrazione oraria è stata concessa per i seguenti periodi:

- mesi di aprile e maggio per 10 ore/sett (Det. Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 164 del 10/04/2009),
- mesi di giugno e luglio per 10 ore/sett. (Det. Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 243 del 29/05/2009),
- mesi di settembre e ottobre per 16 ore/sett. (Det. Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 329 del 10/09/2009 integrata dalla Det. N. 397 del 16/10/2009),
- mese di dicembre per 10 ore/sett. dall'01 al 15 e per 16 ore/sett. dal 16 al 31 . (Det. Capo Settore Servizi Sociali e Culturali n. 490 dell'01/12/2009).

Nel medesimo anno, il Sig. Vinciguerra è stato incaricato di prestare servizio il 22/02/2009 (prot. 65/bibl. del 20/02/2009), il 14/03/2009 (nota 91 bibl. del 13/03/2009) con la stessa indicazione che le ore prestate sarebbero state compensate con ore di riposo, e il 18/03/2009 (nota 99/bibl. del 18/03/2009).

Il 22/03/2009 su disposizione di servizio (non protocollata) il Sig. Vinciguerra dichiarava di non potere adempiere dato che aveva assunto impegni familiari.

In data 23/04/2009 (nota 142/bibl.) veniva disposto che il Sig. Vinciguerra doveva prestare servizio per il successivo 24 aprile con l'indicazione che il lavoratore doveva comunicare l'orario di fine servizio onde consentire il conteggio delle eventuali ore prestate in eccesso. Stessa disposizione per il successivo 1° maggio (nota 144/bibl. del 23/04/2009) nella quale non era indicato il fatto che le ore sarebbero state compensate in quanto ricomprese nel conteggio dell'integrazione oraria (Det. 164/2009). Stessa situazione per l'Ordine di servizio prot. 1456/bibl. del 23/04/2009, per il quale veniva espressamente richiamato il fatto che le ore per apertura/chiusura del Castello e del Palazzo Ducale erano ricomprese in quelle di cui all'integrazione (Det. 164/2009).

Le ore prestate in esecuzione della disposizione di servizio prot. 187/bibl. del 05/06/2009, rientravano nel numero di ore di integrazione previste dalla Det. 243/2009 (espressamente richiamata nel provvedimento). La disposizione di servizio 187/bibl. veniva parzialmente modificata con nota n. 201/bibl. del 26/06/2009.

Inoltre, per il servizio per il periodo 1 luglio-9 settembre 2009, con nota n. 204/bibl. del 30/06/2009, si disponeva che le 20 ore settimanali, e non anche le integrazioni, venissero espletate secondo il quadro allegato alla stessa nota.

Il 14/09/2009 (nota n. 224/bibl. del 14/09/2009) l'orario di servizio in biblioteca del Sig. Vinciguerra veniva stabilito in biblioteca per 20 ore, mentre l'integrazione era destinata all'apertura del Palazzo Ducale e del Castello di Montechiaro.

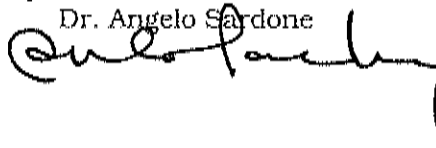
Le disposizioni di servizio successive (236/bibl. del 25/09/2009, 306/bibl. del 12/11/2009, 429/bibl. dell'01/12/2009, 449/bibl. del 17/12/2009) che prevedevano altrettante presenze del lavoratore erano adottate in vigenza di integrazione oraria e, in ogni caso, in esse veniva riportata l'indicazione di comunicare l'orario di fine servizio onde consentire l'eventuale recupero.

In ogni caso, il Sig. Vinciguerra, nello stesso 2009 fruiva in data 06 aprile ed in data 10 aprile di due giorni per recupero ore eccedenti l'orario di servizio prestate nel mese di marzo 2009.

Per quanto sopra, dai confronti effettuati dall'Ufficio Personale tra i tabulati e la documentazione di cui sopra, è risultato che il Sig. Vinciguerra ha lavorato, oltre l'orario di servizio (comprensivo delle integrazioni orarie), nel 2008 per 6,30 ore e, nel 2009, per 17 ore.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali

Dr. Angelo Sardone



Avv. ALBERTO CUTAIA
Via Mazzini, 205 - AGRIGENTO



ORIGINALE
CORA

W. 3488/15RC

**ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

RICORSO

Del Sig. **SALVATORE VINCIGUERRA**, nato il 24/02/1960 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in Via G. Oberdan, n.3, C.F. VNC SVT 60B24 G282V, rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine del presente atto dall'Avv. Alberto Cutaia, C.F. CTU LRT 64R26 A089W, pec albertocutaia@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Agrigento, Via Mazzini 205, fax 0922.610622,

CONTRO

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore,

PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del ricorrente a percepire l'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 468/1997, spettante per l'attività lavorativa dallo stesso prestata alle dipendenze del Comune Resistente, eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, nonché per

LA CONDANNA

Del Comune Medesimo al pagamento degli importi spettanti a titolo di integrazione retributiva per le ore di servizio svolto oltre il limite orario di cui all'art. 8 del D.Lgs. 468/1997.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Sig. Salvatore Vinciguerra è un lavoratore A.S.U., in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, destinato a prestare la propria attività lavorativa presso gli uffici amministrativi del Comune.

Tanto premesso, bisogna precisare che l'utilizzo di lavoratori L.S.U. o A.S.U. da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è finalizzato allo svolgimento di attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, così come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468 e dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81.

In particolare il **D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art.8** (disciplina dell'utilizzo nelle attività) **comma 2**, prevede che «I lavoratori utilizzati,

NEL PRESENTE PROCEDIMENTO
NOMINO PROCURATORE E
DIFENSORE L'AVV. ALBERTO
CUTAIA, CONFERENDO ALLO
STESSO OGNI PIU' AMPIA FACOLTA'
DI LEGGE.
ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO
STUDIO, IN AGRIGENTO, VIA
MAZZINI 205.
DICHIARO DI AVERE RICEVUTO
RITUALE INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D.L.VO
196/03 E DI AVERNE PRESTATO
INCONDIZIONATO CONSENSO.

Vinciguerra Salvatore

vera la fine
avv. Cutaia

perceptor di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere».

Ed inoltre, il medesimo comma prevede che **«nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore»**.

Il **comma 3**, invece, disciplina il **trattamento economico** spettante a tale categoria di lavoratori **nel caso in cui gli stessi non siano percettori di trattamenti previdenziali**, stabilendo che compete loro un "assegno per i lavori socialmente utili" «erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità».

Inoltre, anche questo comma prevede che i lavoratori siano impegnati «per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. **Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2**».

In ogni caso, secondo quanto previsto dal successivo **comma 6**, «l'importo integrativo di cui al commi 2 e 3 **è a carico del soggetto utilizzatore** ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza».

Bisogna evidenziare, altresì, che l'importo dell'assegno per i lavori socialmente utili viene aggiornato periodicamente e che, per l'anno 2008, corrispondeva ad **€ 512,59 mensili**, mentre per l'anno 2009 ad **€ 529,15 mensili** (cfr. sito web INPS).

Come accennato in precedenza, il Sig. Vinciguerra è stato utilizzato dal Comune di Palma di Montechiaro per lo svolgimento di Attività lavorative Socialmente Utili, tuttavia, **nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2008 ed il mese di dicembre del 2009**, lo stesso è stato impegnato in tali attività per un orario complessivo che va ben oltre le 20 ore settimanali individuate dalla legge.

Ed infatti, come si evince dai "Prospetti di Rilevazione delle Presenze" (allegati al presente ricorso), il Sig. Vinciguerra nel periodo sopra indicato ha prestato la propria attività lavorativa oltre l'ordinario orario previsto dal D.Lgs. 468/1997 per complessive 985 ore e 05 minuti come da tabella che segue:

ANNO 2008		ANNO 2009	
GENNAIO:	8 ore e 34 minuti	GENNAIO:	21 ore e 31 minuti
FEBBRAIO:	21 ore e 13 minuti	FEBBRAIO:	37 ore e 01 minuti
MARZO:	8 ore e 33 minuti	MARZO:	36 ore e 27 minuti
APRILE:	29 ore e 12 minuti	APRILE:	28 ore e 36 minuti
MAGGIO:	74 ore e 30 minuti	MAGGIO:	71 ore e 21 minuti
GIUGNO:	65 ore e 39 minuti	GIUGNO:	83 ore e 29 minuti
LUGLIO:	42 ore e 38 minuti	LUGLIO:	46 ore e 48 minuti
AGOSTO:	54 ore e 14 minuti	AGOSTO:	5 ore e 29 minuti
SETTEMBRE:	—	SETTEMBRE:	22 ore e 57 minuti
OTTOBRE:	128 ore e 43 minuti	OTTOBRE:	106 ore e 14 minuti
NOVEMBRE:	11 ore e 42 minuti	NOVEMBRE:	31 ore e 22 minuti
DICEMBRE:	8 ore e 11 minuti	DICEMBRE:	40 ore e 49 minuti

Tuttavia, il **Comune di Palma di Montechiaro** (benché opportunamente diffidato ad adempiere da ultimo con la lettera del **08/10/2010**, allegata al presente ricorso), avente efficacia interruttiva della prescrizione, **non ha mai provveduto a corrispondere la retribuzione spettante all'odierno ricorrente ai sensi del combinato disposto dell'art. 8** (commi 2, 3 e 6) per l'attività di lavoro prestata in esubero rispetto a quella legislativamente stabilita, pur avendola riconosciuta nei prospetti sopra citati e definita "straordinario".

Il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'integrazione retributiva per le ore di lavoro socialmente utile prestato alle dipendenze del Comune resistente eccedenti il limite di 20 ore settimanali previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 468/1997 trova anche conferma nella Giurisprudenza di Legittimità e di Merito.

Ed infatti, secondo quanto stabilito da recentissima Giurisprudenza, «ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n. 468 del 1997 (che non è stato abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l'assegno mensile per la quantità oraria legale), **al lavoratore socialmente utile,**

perceutore di trattamento previdenziale a carico dell'Inps, che svolga un numero di ore eccedenti il limite legale di venti ore settimanali, è **dovuta un'integrazione retributiva che è interamente a carico del soggetto utilizzatore**» (Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2014, n. 8643).

Ed inoltre, ad ulteriore sostegno di quanto appena esposto, bisogna precisare che «la quantificazione del relativo trattamento economico è stabilita direttamente dalla legge, sicché non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto espressione del principio dispositivo delle parti, rilevante solo ove non in contrasto con norme imperative di legge» (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2014, n. 8070).

Anche la Giurisprudenza di Merito ha riconosciuto il diritto del Lavoratore Socialmente Utile a percepire il trattamento Integrativo *de quo* e, in modo conforme all'orientamento dei Giudici di Legittimità, ha affermato che «ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n.468/1997, **il soggetto utilizzatore deve remunerare ad un lavoratore socialmente utile le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non, liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe**» (Trib. Napoli Sez. lavoro, 31-10-2012).

Ed ancora, «la disposizione legislativa di cui al comma 2 dell'art. 8 D.Lgs. n. 468/1997 ancora il trattamento integrativo alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore ed impone, quindi, di individuare la retribuzione oraria, dividendo la retribuzione di base mensile (e, indi, al solo valore economico iniziale ed alla iis, con esclusione del rateo di tredicesima, incluso nella retribuzione di fatto mensile o annuale) decurtata delle ritenute di legge, per 156 (quale orario ordinario mensile, così come previsto dal CCNL enti locali)» (Trib. Napoli Sez. lavoro, 27-03-2013).

Infine, allo scopo di contestare preventivamente ogni possibile eccezione di controparte circa la validità e l'efficacia delle norme richiamate nel presente ricorso e dalle quali trae origine la pretesa dell'odierno ricorrente, si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo la quale: «In tema di lavori socialmente utili, **la disposizione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve**

remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, **non è stata abrogata, né espressamente, né per incompatibilità, dal d.lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l'assegno mensile per la quantità oraria legale.** Ne consegue che le ore eccedenti a quelle remunerate debbono essere compensate dall'utilizzatore, senza che la necessità, ex art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2000, di una delibera da parte di quest'ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall'altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell'importo integrativo per le ore eccedenti il limite legale» (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-05-2012, n. 6670).

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che

PIACCIA ALL'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza e respinta ogni eccezione di parte avversa,

1. Ritenere e dichiarare che il Sig. Salvatore Vinciguerra ha svolto attività di Lavoro Socialmente Utile alle dipendenze del Comune di Palma di Montechiaro, eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2008 e il mese di dicembre del 2009, per complessive 985 ore e 05 minuti.
2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del medesimo Sig. Salvatore Vinciguerra alla corresponsione dell'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 468/1997.
3. Per l'ulteriore effetto, condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme dovute a titolo di integrazione retributiva spettante per l'attività di lavoro, dallo stesso prestata alle dipendenze del Comune Resistente ed eccedente

il limite orario di 20 ore settimanali, calcolate ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.Lgs. 468/1997, il tutto oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali fino al soddisfo.

4. Con vittoria di spese.

Al sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 115/2002, che il presente procedimento riguarda una controversia in materia di lavoro dal valore di € 5.000,00.

Si dichiara, altresì, che il ricorrente gode dell'esenzione prevista dal contributo unificato, in considerazione del reddito complessivo familiare Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad € 34.585,23 (allegati Modello 730/2015 - Attestazione ISEE).

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare gli importi di denaro effettivamente dovuti al ricorrente, per lo svolgimento dell'attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro.

Ed inoltre, in virtù dei poteri d'ufficio ex art. 421 C.p.c., voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro disporre ogni eventuale altro mezzo istruttorio che riterrà utile e necessario per l'accertamento dei fatti come riferiti nel presente ricorso, nonché disporre ogni eventuale necessaria richiesta di informazione all'Amministrazione resistente.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- COPIA DOCUMENTI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MENSILI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO RELATIVE AL LAVORATORE SALVATORE VINCIGUERRA E AL PERIODO GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2010
- COPIA DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL 08/10/2010
- COPIE FOGLI DI PRESENZA

Agrigento, 28.09.2015

Avv. Alberto Cutala

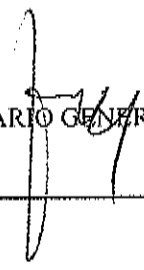


TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, 12 SET 2015

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonina DI MARCO

Letto, approvato e sottoscritto.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE